



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 115 del 28/05/2020

OGGETTO: MISURE ATTE A CONTENERE L'ABBANDONO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE USATI (MASCHERINE, GUANTI, ETC) A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO

- L'organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da CODIV-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con circolare del 04/03/2020 prot. 7198 dell'Istituto Superiore della Sanità che da indicazioni specifiche per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all'infezione da virus SARS-COV-2, aggiornata al 31 marzo 2020 è stato disposto che, a scopo cautelativo, fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; .
il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE le indicazioni dell'Istituto superiore della Sanità finalizzate al massimo contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 prescrivono oltre il distanziamento sociale quale primaria forma di protezione individuale e collettiva, anche l'utilizzo significativo e costante di dispositivi monouso quali per l'appunto guanti e mascherine;

DATO ATTO che si sta assistendo ad un abbandono indiscriminato e incontrollato di tali dispositivi sulle strade della nostra città e che tale fenomeno potrebbe causare un problema di carattere igienico sanitario ma rappresenta soprattutto una modalità comportamentale aggravata dal mancato rispetto del valore di tali dispositivi in via generale e soprattutto nella fase attuale in cui si è scontata e si sconta una carenza e una difficoltà di reperimento;

RITENUTO:

- che occorra evitare che, una volta utilizzati tali dispositivi di protezione individuale, vengano poi abbandonati e dispersi nell'ambiente, causando contestualmente un rilevante danno ambientale ed un potenziale rischio ulteriore per la salute pubblica;
- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare le modalità incivili di abbandono e di smaltimento dei dispositivi di protezione;
- che risulta necessario adottare provvedimenti sanzionatori contro il fenomeno dell'abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

Visto il D.P.R 17 maggio 2020 art. 3 comma 2 ove è prescritto che: *"Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto d'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza"*;

VISTI

l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;

ORDINA

In conformità a quanto richiamato in premessa:

1. dalla pubblicazione del presente atto fino alla fine dell'emergenza sanitaria, il divieto di abbandono dei dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine etc) su suolo pubblico, aree pubbliche o aperte al pubblico;

2. salvo che il fatto non costituisca reato, l'abbandono di DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste per l'abbandono dei rifiuti di cui all'art. 255 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;

DISPONE

Che tutte le attività economiche e produttive, oltre alle indicazioni riportate nelle linee guida, sono tenute a mettere a disposizione, possibilmente all'uscio della porta di accesso, un contenitore per lo smaltimento di guanti mono uso e mascherine usati.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Teramo;
2. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;
3. La notifica del presente provvedimento:
 - Alla Prefettura di Teramo;
protcivile.prefte@pec.interno.it
 - Alla Questura di Teramo;
gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it
 - Alla Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Teramo
te0500000p@pec.gdf.it;
 - Al Comando Provinciale Carabinieri di Teramo
tte29637@pec.carabinieri.it
 - al Comando Provinciale VV.F. di Teramo
com.teramo@cert.vigilfuoco.it;
 - Alla Direzione sanitaria della ASL di TERAMO
direttore.generale@pec.aslteramo.it
 - Alla Protezione Civile
Regione Abruzzo
dpc030@pec.regione.abruzzo.it
 - Alla Sala Operativa di Protezione Civile
Regione Abruzzo
salaoperativa@regione.abruzzo.it;
 - Al Comandante della P.L.

Ten. Col. Franco Zaina
f.zaina@comune.teramo.it

- Al Dirigente Settore V°
Ing. Remo Bernardi
r.bernardi@comune.teramo.it
- Alla Te.Am. Teramo Ambiente spa
teramoambiente@postcert.it

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

F.to Il Dirigente del V Settore
Ing. Remo Bernardi

Teramo, li 28/05/2020

Il Sindaco
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO